

TESSILI

CCNL AREA TESSILE – ARTIGIANI	1
CCNL ABBIGLIAMENTO E CALZATURE – PMI	2
CCNL CALZATURE – INDUSTRIA	3
CCNL GIOCATTOLI – INDUSTRIA	4
CCNL INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA (SMI)	5
CCNL LAVANDERIE	6
CCNL OCCHIALI – INDUSTRIA	7
CCNL OMBRELLI	8
CCNL PELLI – INDUSTRIA (AIMPES)	9
CCNL PENNE E SPAZZOLE – INDUSTRIA	10

TESSILI

CCNL AREA TESSILE - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N.

CCNL Area Tessile-Moda e Chimica Ceramica - 14.12.2017 sottoscritto da CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ABBIGLIAMENTO E CALZATURE - PMI

(settore industria)

Tessili PMI 24.01.2020 sottoscritto da UNIONTESSILE - CONFAPI, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di prova. I lavoratori a tempo determinato devono avere un contratto di durata superiore a tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,6%	1,9%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,87% (27% TFR)	1,6%	1,9%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,6%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CALZATURE - INDUSTRIA

(settore industria)

CCNL per i lavoratori addetti all'industria delle calzature - 18.05.2004 sottoscritto da A.N.C.I., FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, di formazione lavoro e di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL GIOCATTOLI - INDUSTRIA

(settore industria)

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia - 20.02.2017 sottoscritto da Assogiocattoli, Femca-Cisl, Filtem-Cgil, Uiltec-Uil

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata di almeno tre mesi, di formazione lavoro e di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA (SMI)

(settore industria)

CCNL per gli addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini; della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia; della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia; della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; cotoniera, liniera e delle fibre affini; della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi; delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile; delle aziende dei comparti tessili vari e torcitura e filatura serica - 05.07.2017 sottoscritto da SMI SISTEMA MODA ITALIA, FEMCA-CISL, FILCTEM-CISL, la UILTEC-UIL.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata di almeno tre mesi, di formazione lavoro e di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL LAVANDERIE

(settore industria)

CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti l'attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatura e stireria in genere - 19.06.2013 sottoscritto da FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1% ⁴	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il datore di lavoro è tenuto a versare un ulteriore 1%, per un contributo totale pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura.

CCNL OCCHIALI - INDUSTRIA

(settore industria)

CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria- 19.07.2016 sottoscritto da ANFAO, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL OMBRELLI

(settore industria)

CCNL per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni - 18.10.2021 AIMPES, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	2,3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL PELLI - INDUSTRIA (AIMPES)

(settore industria)

CCNL per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni 22,12,2023 sottoscritto da CONFINDUSTRIA, FILCTEM, FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR) ⁴	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
• lavoratori a domicilio		1,7%	1,7%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) ⁴	1,5%	2%	
• lavoratori a domicilio	6,91% (100% TFR)	1,7%	1,7%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR. Per i lavoratori a domicilio il contributo è espresso in percentuale della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti della tariffa.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,50% (oppure 1,70% per i lavoratori a domicilio); 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori a domicilio: indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto espressa in percentuale della tariffa di cottimo pieno.

CCNL PENNE E SPAZZOLE - INDUSTRIA

(settore industria)

CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di penne, spazzole e pennelli- 22.11.2016 sottoscritto da ASSOSCRITTURA, ASSOSPAZZOLE, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2,3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.